

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 maggio 2014

Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345)

(GU n.131 del 9-6-2014)

Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro sedi
Al sig. commissario del Governo - Per la provincia di Bolzano
Al sig. commissario del Governo - Per la provincia di Trento
Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica - Loro sedi
e, per conoscenza:
Al gabinetto del Ministro - Sede
Alla segreteria del dipartimento - Sede
Al dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Sede
Al comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Roma
Al comando generale della Guardia di finanza - Roma

Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnicici marcati CE si applicano anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".

Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnicici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnicici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnicici muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della

circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnicci marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11 gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".

Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto gia' evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., puo' essere rilasciata dall'Autorita' locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresi', l'utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.

Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste. Cio', tuttavia, non esclude la facolta', per l'Autorita' di pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..

Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare, chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnicci non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni per questi ultimi gia' fornite, nella parte relativa ai "- i mortai di calibro piu' elevato". Resta salva la possibilita' di utilizzare il manufatto secondo le modalita' che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..

Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorita' locale di P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnicci marcati CE.

Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnicci appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviaato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilita' del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnicci muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro

posizionamento, per il successivo sparo, non e' soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.

In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 - Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnicici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerge dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza

risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.

E' evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti, connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnicici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori. Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi è un numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito, nell'ambito di spettacoli pirotecnicici autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un numero di spettatori assai più consistente rispetto all'ambito privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnicici, quale migliore salvaguardia della pubblica incolumità, vanno adottate le distanze di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di prodotto impiegato.

Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorità di P.S. non disponga altrimenti - occorre fare presente che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnicici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione".

Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano anche per gli articoli pirotecnicici muniti della marcatura CE, i contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione l'utilizzo degli articoli pirotecnicici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla

distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.

Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli pirotecnicici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico" della piu' volte richiamata circolare.

Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnicici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2", "cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3" e "F4". Cio' non esclude la possibilita', tuttavia, che gli enti notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova direttiva, possano gia' rilasciare attestazioni riportanti l'indicazione di tali nuove categorie.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale: Valentini